

REGIONE CAMPANIA - Giunta Regionale - Seduta del 18 luglio 2003 - Deliberazione n. 2329 - Area Generale di Coordinamento N. 12 Sviluppo Attività Settore Secondario - Approvazione del regolamento per l'utilizzazione delle risorse stanziato a valere sul bilancio regionale di previsione 2002 in ottemperanza all'art. 19 comma 2 della L.R. 15/2002 per il finanziamento di iniziative produttive del contratto d'area di Avellino (con allegato).

---

**ALLEGATO SUB A**

**REGOLAMENTO PER L'UTILIZZAZIONE DELLE RISORSE STANZIATE A VALERE SUL BILANCIO REGIONALE DI PREVISIONE 2002 IN OTTEMPERANZA ALL'ART. 19 COMMA 2) DELLA L.R. 26 LUGLIO 2002, N. 15 - LEGGE FINANZIARIA REGIONALE PER L'ANNO 2002 - PER IL FINANZIAMENTO DI INIZIATIVE PRODUTTIVE DEL CONTRATTO D'AREA DI AVELLINO**

**Articolo 1**

**Campo di applicazione**

Il presente regolamento disciplina il finanziamento da parte della Regione Campania delle iniziative industriali (in seguito denominate "Imprese beneficiarie") ricadenti nelle aree di cui all'art. 32 della legge 219/81 e nelle zone limitrofe al cratere, aderenti al Contratto d'area di Avellino non finanziate dal CIPE, ma ritenute finanziabili dagli organismi incaricati di valutare i progetti industriali.

**Articolo 2**

**Stanziamento complessivo e modalità di copertura**

1. L'importo stanziato dalla Regione in favore delle iniziative di cui all'art. 1 del presente regolamento non potrà superare complessivamente €. 93.000.000,00. Detto stanziamento tiene conto di quanto statuito nei successivi commi che prevedono l'erogazione di contributi poliennali e corrisponde, in base ai vigenti tassi di mercato, ad un importo attualizzato dei predetti contributi alla data di emanazione del presente regolamento, pari ad €. 51.650.000,00
2. La copertura finanziaria sarà garantita attraverso i fondi dei bilanci regionali secondo le modalità sopra richiamate previste dall'art 3 della Legge Regionale n. 51 della 31 ottobre 1978 per mezzo di finanziamenti concessi sotto forma di contributi poliennali.
3. La Regione farà fronte al suddetto impegno finanziario destinando una quota poliennale di €. 4.650.000,00 a valere sul bilancio di previsione 2002 e sui successivi bilanci regionali per un arco temporale di durata ventennale. La scelta di tale durata è correlata alla possibilità offerta dai mercati finanziari di contrarre operazioni di finanziamento a lungo termine di pari durata.

**Articolo 3**

**Attività istruttoria**

1. La Regione definirà l'importo del contributo concesso a ciascuna impresa a seguito di supplemento di istruttoria, che sarà affidato alla società ASSE S.c.p.A (di seguito denominata "ASSE").
2. Detta attività suppletiva d'istruttoria dovrà verificare la fattibilità dell'iniziativa, la sussistenza alla data di emanazione del presente regolamento dei requisiti richiesti dalle normative comunitarie e nazionali in materia di aiuti di Stato, nonché prevedere una istruttoria bancaria da attuarsi secondo i criteri prescritti e vigenti per i Contratti d'Area. Tale attività istruttoria bancaria dovrà essere affidata da ASSE alle banche di cui all'art. 8 del presente Regolamento. Si dovranno, inoltre, verificare il rispetto delle prescrizioni comunitarie di cui alla Comunicazione CE n. C 288/1999 relativamente alle "Imprese in difficoltà" e la localizzazione dell'iniziativa nell'ambito dei territori di cui all'art. 32 della Legge 219/81 e nelle zone limitrofe al cratere. L'elenco di tali aree verrà comunicato con apposita circolare.
3. I rapporti tra la Regione ed ASSE e le rispettive obbligazioni discendenti dal presente Regolamento saranno definiti da apposita convenzione. Questa in particolare fisserà importo, modalità di rendicontazione e di erogazione del corrispettivo spettante in relazione alle attività di istruttoria e di monitoraggio delle iniziative svolte da ASSE per conto della Regione. In ogni caso l'importo complessivo del corrispettivo non potrà essere superiore ad € 2.500.00 per istanza ammessa a beneficiare del sostegno regionale.

**Articolo 4**

**Importo massimo del contributo erogabile**

1. L'importo massimo del contributo erogabile sarà calcolato nel rispetto e nei limiti della normativa comunitaria e della legge istitutiva del Contratto d'area.
2. Nell'ipotesi in cui la somma dei contributi complessivamente concedibili alle imprese beneficiarie, a seguito del supplemento di attività istruttoria, superi l'importo complessivamente stanziato di cui al precedente art 2, comma 1, la Regione effettuerà una riduzione proporzionale del contributo concesso a ciascuna impresa beneficiaria.
3. L'impresa beneficiaria dovrà garantire la copertura finanziaria necessaria per la realizzazione dell'intero investimento.
4. Il contributo massimo erogabile alle imprese beneficiarie non potrà superare l'importo di euro 150.000,00 per ciascun nuovo addetto previsto dall'iniziativa. Ai fini della individuazione delle unità lavorative aggiuntive si rinvia a quanto prescritto dalla legge 488/92.

**Articolo 5**

**Termini di attuazione delle iniziative**

1. L'impresa beneficiaria, a pena di decadenza dal beneficio dei contributi, si dovrà impegnare ad eseguire completamente l'iniziativa entro e non oltre 24 mesi dalla data di emanazione del Provvedimento di concessione dei contributi. La realizzazione dell'iniziativa dovrà avvenire in conformità con il cronoprogramma, che sarà richiesto in sede di supplemento di istruttoria.
- 2 La data di decorrenza della ammissibilità delle spese è la stessa fissata nella normativa relativa al Contratto d'area di Avellino. Sono, pertanto, ammissibili ai fini dell'erogazione dei contributi le spese sostenute successivamente a tale data e fino alla completa esecuzione dell'iniziativa, sempre che quest'ultima intervenga entro il termine precedentemente indicato.

**Articolo 6**

**Obblighi dell'impresa beneficiaria**

- 1 Gli obblighi e gli impegni a carico dell'impresa beneficiaria saranno determinati nel Provvedimento di concessione del contributo.
- 2 L'impresa beneficiaria dovrà impegnarsi, altresì, a:
  - a) utilizzare i contributi esclusivamente per l'attuazione e completa esecuzione dell'iniziativa nel rispetto di quanto previsto nel programma approvato; eventuali variazioni dell'iniziativa, opportunamente motivate, non saranno ammissibili se non richieste in forma scritta, previamente autorizzate per iscritto da ASSE, e comunque nei limiti del valore dell'investimento a suo tempo valutato.
  - b) fornire ad ASSE una dettagliata relazione semestrale sullo stato di avanzamento fisico, finanziario e procedurale dell'iniziativa;
  - c) consentire al personale designato da ASSE o dalla Regione di effettuare il controllo e la verifica della corretta e conforme realizzazione del programma approvato, nonché del rispetto delle normative comunitarie e nazionali applicabili;
  - d) non modificare la destinazione gli investimenti agevolati dalle finalità produttive in conformità al programma approvato per un periodo di 5 anni a partire dalla data di completamento del programma stesso;
  - e) non alienare o trasferire a terzi la proprietà, nonché a non concederne la detenzione a titolo oneroso o gratuito, dei beni, immobili e mobili, acquistati e/o realizzati dall'impresa beneficiaria usufruendo dei contributi di cui al presente Regolamento per un periodo di 5 anni dalla data di completamento dell'investimento.

**Articolo 7**

**Revoca dei contributi**

- 1 La Regione potrà procedere alla revoca, anche parziale, dei contributi concessi a favore dell'impresa beneficiaria laddove:
  - il programma degli investimenti non venga completato nel prefissato termine di cui all'art. 5 del presente regolamento;
  - l'impresa beneficiaria non rispetti gli obblighi di cui all'art. 6 del presente regolamento;
  - i risultati dell'iniziativa in termini di unità lavorative aggiuntive dichiarate dall'impresa beneficiaria non trovino attuazione entro il termine prefissato per il completamento degli investimenti in misura non inferiore ad 80 punti percentuali degli incrementi dichiarati;
  - l'impresa beneficiaria nei primi 5 anni dalla data di emanazione del provvedimento di concessione del contributo, si trovi in stato di scioglimento o richieda l'ammissione a procedura concorsuale.

Articolo 8

**Interventi delle banche**

1. La Regione, al fine di favorire la realizzazione degli interventi, si renderà promotrice di un'azione finalizzata ad agevolare la possibilità da parte delle imprese beneficiarie di ottenere un finanziamento attraverso istituti pubblici o privati pari all'importo del contributo concesso. Nell'ambito di questa iniziativa la Regione terrà conto del Protocollo d'intesa stipulato dalla Provincia di Avellino con alcune banche.
2. La Regione consentirà alle imprese beneficiarie di utilizzare il credito vantato per il contributo concesso, quale garanzia da offrire in favore delle banche che assicureranno un'anticipazione del contributo poliennale concesso.
3. Le banche finanziatrici dovranno preventivamente concordare con la Regione le modalità e le caratteristiche dell'operazione finanziaria, con particolare riguardo al tasso applicato ed agli oneri accessori, che dovranno essere applicati in modo omogeneo a tutte le imprese beneficiarie, in modo da favorire una parità di trattamento.
4. Le erogazioni delle somme effettuate dalle banche in favore delle imprese beneficiarie dovranno essere autorizzate da ASSE in base al raggiungimento di prefissati stati di avanzamento da parte delle iniziative finanziate.
5. Le erogazioni dei contributi in favore delle imprese beneficiarie da parte della Regione potranno essere effettuate soltanto previa emissione e consegna in suo favore di garanzia bancaria o assicurativa, irrevocabile, autonoma ed escutibile a prima richiesta di importo corrispondente a quello dei contributi concessi. La durata della suddetta fideiussione dovrà essere di un quinquennio a partire dalla data di erogazione della prima annualità di contributo. Il suo contenuto dovrà essere conforme al modello che sarà allegato al provvedimento di concessione del contributo. Il costo della garanzia fideiussoria sarà ad esclusivo carico della impresa beneficiaria e non potrà essere considerato tra le spese ammissibili ai fini della concessione dei contributi.